

# **COMUNE DI RAPOLLA**

**Provincia di Potenza**

## **REGOLAMENTO** **Per l'APPLICAZIONE delle** **del CANONE** **per l'INSTALLAZIONE** **di MEZZI PUBBLICITARI**

## **TITOLO I**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

#### **Articolo 1**

##### *Oggetto del regolamento<sup>1</sup>*

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

---

<sup>1</sup> Rif. Norm.: Art. 62, comma 1, D.Lgs. 446/97. L'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 446/97 fa esplicito riferimento ai mezzi di effettuazione della pubblicità "esterna", per cui la definizione il regolamento ricalca le espressioni letterali adoperate, a tal fine. Dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 507/93.

## TITOLO II

### L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

#### Articolo 2

##### *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione<sup>2</sup>*

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
  - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carte semplice, da utilizzare per i pareri dell'ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

#### Articolo 3

##### *Allegati alla domanda<sup>3</sup>*

1. La domanda dev'essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:
  - a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
  - b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
  - c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992,n.495.

---

<sup>2</sup> Rif. Norm.: Art. 62, comma 2, lettera b), D.Lgs. 446/97

<sup>3</sup> Rif. Norm.: art. 23, com1 4 e 5, D.Lgs. 285/92; art. 49, comma 3, Dpr 495/92.

**Articolo 4**  
*Rilascio dell'autorizzazione*

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) il Comando della Polizia Municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
  - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conformità all'allegato «C» al presente regolamento, ed ha versato:
    - ◆ spese d'istruttoria della domanda,
    - ◆ le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio,
    - ◆ il canone nella misura stabilita nel disciplinare stesso;
    - ◆ una cauzione in danaro stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico pari ad almeno una annualità di canone;
  - c) l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
3. Nel caso in, cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

**Articolo 5**  
*Uso dell'autorizzazione*

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinate lo stato dei luoghi.

**Articolo 6**  
*Rinnovo dell'autorizzazione*

1. Almeno 90 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

**Articolo 7**  
*Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse:
2. L'autorizzazione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico di diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

### TITOLO III

#### **INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE<sup>4</sup>**

##### **Articolo 8**

###### *Tipologia*

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:
  - a) le insegne di esercizio;
  - b) le preinsegne;
  - c) le sorgenti luminose;
  - d) i cartelli;
  - e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
  - f) i segni orizzontali reclamistici;
  - g) li impianti pubblicitari di servizio;
  - h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
  - i) le sorgenti acustiche.

##### **Articolo 9**

###### *Insegna di esercizio*

1. Per «**insegna di esercizio**» s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

##### **Articolo 10**

###### *Preinsegna*

1. Per «**preinsegna**» - s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

---

<sup>4</sup> Rif. Norm.: Art. 47 Dpr 495/92; per esplicito dettato dell'art. 62 del Dlgs 446/97, per l'individuazione dei mezzi pubblicitari occorre far riferimento alla norme di attuazione del Nuovo Codice della strada.

## **Articolo 11**

### *Sorgente luminosa*

1. Per «**sorgente luminosa**» si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

## **Articolo 12**

### *Cartello*

1. Per «**cartello**» s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

## **Articolo 13**

### *Striscione, locandina e stendardo*

1. Per «**striscione**», «**locandina**» e «**stendardo**» s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

## **Articolo 14**

### *Segno orizzontale reclamistico*

1. Per «**Segno orizzontale reclamistico**» s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## **Articolo 15**

### *Impianto pubblicitario di servizio*

1. Per «**impianto pubblicitario di servizio**» s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

## **Articolo 16**

### *Impianto di pubblicità e propaganda*

1. Per «**impianto di pubblicità o propaganda**» s'intende qualunque manufatto finalizzato

alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina standardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### **Articolo 17**

#### *Sorgente acustica*

1. Per «**sorgente acustica**» s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.



## TITOLO IV

### MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

#### **Articolo 18** *Dimensioni*<sup>5</sup>

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano, oggetto di un'unica autorizzazione.

#### **Articolo 19** *Caratteristiche*<sup>6</sup>

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori,

---

<sup>5</sup> Rif. Norm.: Art. 48, Dpr 495/92.

A norma dell'articolo 48, comma 2, del Dpr 16 dicembre 1992 n. 495, le dimensioni di:

- Cartelli; Insegne d'esercizio; Preinsegne; Striscioni, locandine e standardi; Segni orizzontali reclamistici; Impianti pubblicitari di servizio; Impianti di pubblicità o propaganda qualora installati all'interno di centri abitati,

sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. Per quelli installati fuori dai centri abitati valgono le dimensioni stabilite dal comma 1 dell'art. 48 del regolamento d'esecuzione del Nuovo codice della strada, ossia: non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna d'esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

<sup>6</sup> Rif. Norm.: Art. 49, Dpr 495/92

specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extra urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

## **Articolo 20**

### *Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.<sup>7</sup>*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio le preinsegne; gli striscioni, le locandine e gli stendardi gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m. fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

---

<sup>7</sup> Rif. Norm.: Art. 50, Dpr 495/92. Il Comune può disciplinare con regolamento le caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi installati all'interno del centro abitato. In mancanza valgono le norme stabilite per le installazioni effettuate fuori dal centro abitato come sopra riportate.

## TITOLO V

### DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

#### Articolo 21

*Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico*<sup>8</sup>

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

#### Articolo 22

*Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori*<sup>9</sup>

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 8,00 alle ore 19,00, ed è sempre vietata nei seguenti giorni: 2 Novembre e Venerdì Santo.
2. È vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 200 metri da (ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili).
3. La pubblicità sonora non può eccedere (indicare i limiti massimi di rumorosità consentiti).

#### Articolo 23

*Riduzioni del canone*<sup>10</sup>

1. Il canone è ridotto a metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

---

<sup>8</sup> Rif. Norm.: Art. 23, comma 3, Dlgs 285/92

<sup>9</sup> Rif. Norm.: Art. 23, comma 8, Dlgs 285/92. Le limitazioni poste dal regolamento comunale alla pubblicità sonora valide solo nei centri abitati.

<sup>10</sup> La norma ricalca – ma in via del tutto esemplificativa – l'art. 16 del Dlgs 507/93. Ben si intende che il Comune può altrimenti individuare categorie di soggetti o di messaggi pubblicitari meritevoli di agevolazione tariffaria, diversificando altresì la misura della riduzione.

**Articolo 24**  
*Esenzioni dal canone<sup>11</sup>*

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

---

<sup>11</sup> Con varie risoluzioni (fra cui, da ultimo, quella del 29 maggio 1990 n. 3/646), il ministero delle finanze ha escluso dall'applicazione dell'imposta i segnali d'informazione turistica (tecnicamente definite "preisegne"), quando hanno lo scopo di orientare il conducente, e la loro installazione sia ritenuta opportuna dalla pubblica autorità. Per tali ipotesi – riteniamo – anche il regolamento sulle installazioni dei mezzi pubblicitari dovrebbe contemplare l'esenzione del canone.

## **TITOLO VI**

### **TARIFFE**

#### **Articolo 25**

##### *Approvazione delle tariffe<sup>12</sup>*

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera «B».
2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

#### **Articolo 26**

##### *Ripartizione del territorio comunale*

1. Agli effetti della tariffa, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "A"
2. Le installazioni pubblicitarie collocate nella seconda categoria sono soggette ad una tariffa pari al 30 per cento di quella prevista per le corrispondenti installazioni fatte nella prima categoria.

#### **Articolo 27**

##### *Luogo dell'installazione<sup>13</sup>*

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari al 50 per

---

<sup>12</sup> Rif. Norm.: articoli 54 e 62, comma 2, lettera d), Dlgs 446/92. La determinazione della tariffa deve conformarsi a criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto:

- a) Della popolazione residente;
- b) Della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune;
- c) Delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
- d) Dell'impatto ambientale.

<sup>13</sup> Rif. Norm.: Art. 62, comma 2, lettera f), Dlgs 446/97. L'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree pubbliche comporterebbe l'applicazione del canone di occupazione, con relativa concessione. La norma regolamentare siffatta ha l'evidente intento di sburocratizzare e di semplificare. La riduzione per le installazioni su beni privati non può essere inferiore a un terzo.

cento della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.

### **Articolo 28**

#### *Installazioni permanenti e temporanee*

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

### **Articolo 29**

#### *Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee*

1. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

## **TITOLO VII**

### **CANONE**

#### **Articolo 30**

##### *Soggetti obbligati al pagamento del canone*

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

#### **Articolo 31**

##### *Pagamento del canone*

1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed e' commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 500 mila, il pagamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le installazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utile alla data di inizio della installazione stesse; qualora l'installazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'installazione cessa anetriormente al 31 dicembre, alla data della cessione medesima.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della autorizzazione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comuni stabilite dall'apposito regolamento.
5. Fermo quanto stabilito dall'art. 36 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

## **TITOLO VIII**

### **SANZIONI**

#### **Articolo 32**

*Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione.*

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.

#### **Articolo 33**

*Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie<sup>14</sup>*

1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689.

#### **Articolo 34**

*Altre sanzioni<sup>15</sup>*

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 32, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
  - a) privi della prescritta autorizzazione;
  - b) installati in difformità della stessa;
  - c) quando non sia stato effettuato il Pagamento del relativo canone.

In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità. con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da

---

<sup>14</sup> Rif. Norm.: art.62, comma 2, lettera e), Dlgs 446/97.

<sup>15</sup> Rif. Norm.: art. 62, comma 4, Dlgs 446/97; art. 23, commi 11,12 e 13, Dlgs 285/92



competente pubblico ufficiale.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
4. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della legge 24(11/1981, n. 689.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 35**

##### *Autorizzazioni in corso*

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 6.

#### **Articolo 36**

##### *Organi competenti*

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le Sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

#### **Articolo 37**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1999.
2. Dalla stessa data cessa di aver applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

ALLEGATO “ A “

<b>CATEGORIA</b>	<b>ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE</b>
<b>Prima</b>	BARLETTA – MARCONI – ESTRAMURALE – P. ZZA GARIBALDI – GUARNACCIO – MELFI – A. MORO – ALIGHIERI – CARDUCCI – .D’ACQUISTO – C. A. DALLA CHIESA – DELLE NAZIONI UNITI – DELLA REPUBBLICA – C.SO ITALIA – XXIII° LUGLIO – DON MINZONI – PAPA LUCIANI – SAN LORENZO – P.ZZA P. UMBERTO – VULTURE – C.DA MARCIANO - M. SASSO - V. D’AURIA - E. FERMI - PAPA GIOVANNI XXXIII°— F.LLI PITTARO- A. DE GASPERI – P. ZZA DELLA LIBERTA’ – DEI PLATINI – DEGLI OLMI – L. DI MURO — G. FORTUNATO – U. FOSCOLO – LECCE – E. MONTALE – G. PASCOLI – L. PIRANDELLO – U. SABA – SCOTELLARO – T. TASSO – G. UNGARETTI- DELLE ACACIE – DELLE’EDERA- SALITA PARADISO
<b>Seconda</b>	ACETOSELLA – ANNUNZIATA – CADUTI DI GUERRA – CARACCIOLO – CAVOUR – CROCIFISSO – VICO DEL TRAPPETO – VICO DEL ZIO – DELLE CASELLE – DELLE ROCCE – DEI FABBRI – DEI TIGLI – DELL’OLMO – A. DIAZ – R. ELENA – VITT. EMANUELE – FORNO VECCHIO – VICO FORNO – VICO FRANA - L. LA VISTA – A. MARCHITIELLO – A. MANZONI – MASANIELLO – MAZZINI – VICO NOIA – IV ° NOVEMBRE – M. PAGANO – C. POERIO – PORTELLA – P. ZZA ROMA – RIPETTI ROSATI – CHIASSO PURGATORIO – SALITA D’UOMO – S. GIORGIO – S. GIOVANNI – S. NICOLA – G. SIMONE – UBERTO I° - CAVALLOTTI – VICO CELANO – CURVA DELLA LAVANGA – ARCO DE RENTIIS – CAPRINI – 24 MAGGIO – MARGHERITA— S. SOFIA – – BRAIDE – CANALONE – CERRO – GIGLIANO – CHIAROMONTE – GELOSIA – GIANVITO – MULINELLO – PIANO DI CHIESA – PIANO DI CROCE – RIPA DEI GATTI – S. BIAGIO – FONTANELLE – MONASTERO – CROCIFISSO – S. ANDREA -

**TARIFE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

<b>TARIFFA</b>			
<b>MEZZO PUBBLICITARIO</b> Gli importi sono riferiti ad installazioni nel centro storico o abitato		<b>Tariffa</b>	
		<b>Annua</b>	<b>Giornaliera</b>
1	<b>Insegne d'esercizio non luminose</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>16.000</b>	<b>100</b>
2	<b>Insegne d'esercizio luminose</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>32.000</b>	<b>200</b>
3	<b>Preinsegne</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>16.000</b>	<b>100</b>
4	<b>Cartelli non luminosi</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>16.000</b>	<b>100</b>
5	<b>Cartelli luminosi</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>32.000</b>	<b>200</b>
6	<b>Striscioni, locandine e stendardi, non luminosi</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>16.000</b>	<b>100</b>
7	<b>Striscioni, locandine e stendardi, luminosi</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>32.000</b>	<b>200</b>
8	<b>Segni orizzontali reclamistici</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>16.000</b>	<b>100</b>
9	<b>Impianti pubblicitari di servizio, non luminosi</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>16.000</b>	<b>100</b>
10	<b>Impianti pubblicitari di servizio, non luminosi</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>32.000</b>	<b>200</b>
11	<b>IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA</b>		
11.a	<b>Pubblicità su veicoli di uso pubblico, all'interno od all'esterno</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>32.000</b>	<b>200</b>

11.b	<b> Pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>32.000</b>	<b>200</b>
11.c	<b> Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili</b> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	<b>64.000</b>	<b>400</b>
11.d	<b> Pubblicità con aeromobili</b> Per ogni giorno di pubblicità		<b>96.000</b>
11.e	<b> Pubblicità con palloni frenanti</b> Per ogni giorno di pubblicità		<b>48.000</b>
11.f	<b> Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifestini</b> Per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione		<b>4.000</b>
11.g	<b> Pubblicità sonora</b> Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione		<b>12.000</b>

ALLEGATO " C "

marca  
da bollo  
da  
£. 20.000

**COMUNE DI RAPOLLA (Potenza)**

**UFFICIO TRIBUTI**

Protocollo N. \_\_\_\_\_

Rif. nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE  
DI MEZZI PUBBLICITARI**

Vista l'istanza avanzata in data \_\_\_\_\_,  
dal\_\_ (52) Sig\_\_ \_\_\_\_\_,  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
via\_\_/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ P.Iva. \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
del(53) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.Iva. \_\_\_\_\_  
intesa al rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi  
pubblicitari, per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_,  
in via\_\_/piazza \_\_\_\_\_

Visto il parere degli uffici competenti;

Considerato che sono stati rilasciati i necessari nulla - osta da parte del titolare della  
strada sulla quale viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

Visto l'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive  
modificazioni, nonchè le disposizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del  
codice della strada;

## A U T O R I Z Z A

il/la \_\_\_\_\_ (54)  
all'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito specificati aventi le seguenti caratteristiche  
e dimensioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### A CONDIZIONE CHE:

- ◆ le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari siano: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ◆ vengano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altro divieto e limitazione contenuti nel regolamento comunale; in particolare \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ◆ sia applicata sul mezzo pubblicitario una targhetta recate l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio;
- ◆ venga periodicamente verificato il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
- ◆ sia approntata ogni tipologia di intervento che si renda necessario per assicurare la sicurezza del mezzo;
- ◆ venga ripristinato l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel presente provvedimento;
- ◆ sia rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento, ove l'installazione dei mezzi pubblicitari comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera;
- ◆ venga rimosso il mezzo pubblicitario al momento della scadenza dell'autorizzazione, ed in caso di revoca della stessa;
- ◆ l'installazione dei mezzi pubblicitari non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;
- ◆ il presente atto e gli eventuali documenti comprovanti la legittimità dell'installazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dal comune;
- ◆ \_\_\_\_\_ (55)
- ◆ \_\_\_\_\_.

Per il rilascio della presente autorizzazione è dovuto, ai sensi dell'art. 62 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento di un canone, il cui importo, determinato secondo le disposizioni del regolamento comunale, è pari a lire \_\_\_\_\_.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante<sup>(56)</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

entro il \_\_\_\_\_.

Il mancato pagamento di \_\_\_\_\_ rate importa la revoca dell'autorizzazione.

E' altresì dovuto l'ammontare di lire \_\_\_\_\_ a titolo di cauzione per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

*Rapolla*, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile area economico –finanziaria  
Roberto FERRENTE

(52) Indicare il nome della persona fisica o, nel caso in cui il richiedente sia una società o associazione, il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.



- (53) Riportare l'indicazione della denominazione o ragione sociale della società.
- (54) Indicare il nome della persona fisica o, nel caso in cui il richiedente sia una società o associazione, il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
- (55) Il comune può stabilire altri obblighi a carico del titolare del provvedimento.
- (56) Indicare le forme di pagamento stabilite nel regolamento.